

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BURTULO, BLOISE, SPIGAROLI, LIMONI, LA ROSA, RUSSO** Arcangelo, **MONETI e ACCILI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1973

Modifica della tabella di cui all'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per la parte relativa all'assegno annuo pensionabile da corrispondere al personale non insegnante della scuola secondaria appartenente alla carriera esecutiva

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, prevede la corresponsione, a decorrere dal 1° settembre 1973, di un assegno annuo pensionabile e utile ai fini dell'indennità di buonuscita del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

Dall'esame della tabella allegata risulta evidente la sperequazione esistente tra il personale della carriera esecutiva e quello delle carriere ausiliarie e di concetto.

Mentre per i segretari è stato mantenuto l'aggancio retributivo con il personale insegnante diplomato della scuola primaria e per il personale della carriera ausiliaria sono state ridotte e razionalizzate le distanze parametriche nei confronti dei segretari stessi, per il personale della carriera esecutiva non sono stati rispettati nemmeno i rapporti re-

tributivi attualmente esistenti tra le tre carriere.

Alla carriera ausiliaria, infatti, al parametro 143 (dopo 4 anni di ruolo) è stato attribuito l'assegno perequativo annuo di lire 720.000 che, sommato alla retribuzione base annua di lire 1.051.050, dà un totale di lire 1.771.050, mentre per i parametri 143 e 163 della carriera esecutiva è stato attribuito l'assegno perequativo di lire 600.000 che, sommato ai rispettivi stipendi di lire 1.051.050 e di lire 1.198.050, porta ad una retribuzione annua lorda rispettivamente di lire 1.651.050 e di lire 1.798.050.

Uguale sperequazione nei confronti degli ausiliari e degli aiutanti tecnici è evidente nei parametri successivi nei riguardi degli applicati; infatti, mentre alla carriera ausiliaria è attribuito l'assegno perequativo annuo di lire 950.000, al compimento dell'11° anno di servizio (parametro 165), per il per-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sonale della carriera esecutiva tale cifra viene raggiunta dopo il 19° anno di servizio (parametro 245) e ancora a ruolo chiuso.

Per tali motivi si propongono adeguate variazioni alle cifre dell'assegno annuo contemplate dalla tabella di cui all'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, corrispondenti ai parametri del personale non insegnante della carriera esecutiva.

Soltanto con le modifiche proposte si potrà realizzare un criterio di equità nell'attribuzione dell'assegno in questione alle predette categorie del personale non docente che al

momento attuale si sentono gravemente mortificate da un trattamento economico fortemente e ingiustamente sperequato.

Si fa presente infine che, in base a calcoli attendibili, le variazioni della misura dell'assegno annuo di cui trattasi non comportano una dilatazione della spesa complessiva prevista in 478 miliardi annui per l'attribuzione dell'assegno stesso a tutto il personale della scuola, come si è potuto accertare attraverso un'attenta verifica dell'onere risultante per ogni singolo parametro.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

La tabella di cui all'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, riguardante l'assegno annuo pensionabile e utile ai fini della buonuscita prevista per il personale della scuola viene così modificata per la parte relativa al personale non insegnante della carriera esecutiva e categorie equiparate, ferma restando la decorrenza del predetto assegno dal 1° settembre 1973:

Parametri	Assegno annuo
140	650.000
143	720.000
163	817.000
183	900.000
213	950.000
245	950.000